MODIFICAZIONI ALLE NORME SUI SOCCORSI GIORNALIERI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DEI MILITARI RICHIAMATI O TRATTENUTI ALLE ARMI

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 1957, N. 1248

La presente legge sostituisce il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 266, con effetto dal 1° settembre 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Teruzzi - Di Revel - Host Venturi

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 2 agosto 1940, non più in vigore dal 19 gennaio 1958 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi
Estremi	Legge 10 giugno 1940, n. 836
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-norme-sui-soccorsi-giornalieri-alle-famiglie/art-3-provvedimento-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

abrogato-dalla-l-10-dicembre-1957-n-1248/versione/0